



TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NELLA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Dott.ssa Antonina Sanna

Maggio 2014



La normativa vigente

- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Rappresenta la normativa principale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- Il Decreto intende garantire sul territorio nazionale l'uniformità della tutela dei lavoratori, siano essi subordinati, autonomi o equiparati.



Il lavoratore - Definizione

Art.2, c.1, l.a del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

“Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari...”

continua

.....



Il lavoratore - Definizione

... il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di *alternanza tra studio e lavoro* o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;



Il lavoratore - Definizione

Art.2 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i

“lavoratore : ... l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione”



Commissione per gli interpelli (art. 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) - Parere

L'art.2 del D.Lgs.81/2008 equipara i soggetti anzidetti ai lavoratori - che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolgono attività lavorativa - solo per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008, misure che devono pertanto essere attuate anche nei confronti di coloro che sono equiparati ai lavoratori.

continua.....



Commissione per gli interpelli (art. 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) - Parere

In nessun caso lo studente minorenn
acquista la qualifica giuridica di “lavoratore
minore” ai sensi della Legge n. 977/67.



D. L. 69/2013 («Decreto del fare»)

L'art.42 del «decreto del fare» prevede l'esclusione della richiesta o del rilascio, da parte della ASL, della certificazione in esito alla visita medica di minori apprendisti e non che non siano esposti a rischi professionali (visita prima prevista dall'art.8 della legge 977/67) o quella relativa all'idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale.



Lo stage

Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma di inserimento temporaneo all'interno dell'azienda, non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro attraverso una formazione diretta in azienda.



...e l'alternanza scuola - lavoro

I percorsi in alternanza scuola - lavoro sono attuati sulla base di apposite convenzioni con le imprese, enti pubblici o privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.



Soggetti coinvolti nell' alternanza scuola-lavoro

- Soggetto promotore (istituzione scolastica)
- Studente (soggetto beneficiario)
- Azienda ospitante (azienda che favorisce l'esperienza lavorativa del tirocinante)
- Tutor didattico (designato dal soggetto promotore)
- Tutor aziendale (designato dall'azienda ospitante)

Il rapporto tra i soggetti deve essere regolato da un'apposita convenzione



Strumenti : le convenzioni

Le convenzioni, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.



Le figure che interagiscono nella tutela della salute e della sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro

Nel percorso di alternanza scuola – lavoro interagiscono tra loro figure appartenenti a realtà lavorative diverse e autonome rappresentate dal:

- soggetto proponente
- soggetto ospitante
- i due datori di lavoro (il Dirigente scolastico e il titolare dell'azienda)
- i due tutor
- i due RSPP



La scuola come luogo di lavoro

Le istituzioni scolastiche e formative sono, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, luoghi di lavoro, per cui i Dirigenti Scolastici in qualità di Datori di lavoro devono ottemperare a una serie di obblighi tra cui:

- valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza ed elaborazione del DVR
- nomina del medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente
- adempimento dell' obbligo di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

Come procedere ?

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

La scuola, in fase preliminare, dovrebbe acquisire il DVR dell'azienda ospitante e verificare che il DVR sia integrato con una sezione dedicata ai tirocinanti in cui siano riportate:

- le attività alle quali lo studente sarà adibito
- le attrezzature che verranno utilizzate
- i DPI che verranno forniti
- la formazione e l'informazione che verrà data
- tutti i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto



Documento di valutazione dei rischi

Caso n. I: il DVR della scuola non prevede in nessun ambito la qualifica di lavoratore per gli studenti:

- il DVR della scuola e quello dell'azienda ospitante deve essere integrato con la sezione specifica per l'alternanza scuola-lavoro
- la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla legge, sarà a carico del Medico Competente dell'azienda ospitante, sulla base dei rischi individuati nel DVR dell'azienda.



Documento di valutazione dei rischi

Caso n.2 : il DVR della scuola prevede la sorveglianza sanitaria per gli studenti nell'utilizzo dei propri laboratori:

- il DVR della scuola e quello dell'azienda ospitante devono essere integrati con la sezione specifica per l'alternanza scuola-lavoro
- la sorveglianza sanitaria è a carico sia del Medico Competente dell'istituto scolastico, sia dell'azienda ospitante in coerenza con i rischi specifici ivi presenti.



Esempio del caso n. 2

Scuole per operatori alberghieri e della ristorazione, scuole edili:

- lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola
- in questo caso la sorveglianza sanitaria è a carico del dirigente scolastico in qualità di *datore di lavoro* ed inoltre in capo al datore di lavoro dell'*impresa ospitante*.



Un suggerimento

Secondo il suggerimento della Direzione regionale della Sanità e della Direzione regionale del Ministero del Lavoro della Lombardia, in un'ottica di semplificazione, l'idoneità dello studente può essere certificata dal medico competente dell'*ente scolastico* che terrà conto sia dei rischi connessi con le attività della scuola che di quelli presenti presso l'azienda ospitante previa acquisizione del DVR dell'azienda.



La sorveglianza sanitaria (art.2 , c.1, lettera m, del D.Lgs.81/2008)

Definizione

«Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa».



La sorveglianza sanitaria

Deve essere mirata ai rischi lavorativi specifici.

Comprende :

- Visite mediche preventive
- Visite mediche periodiche
- Visite mediche per cambio di mansione
- Visite mediche dopo assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni.
- Visite su richiesta del lavoratore
- Visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro (nei casi previsti dalla normativa vigente).



La sorveglianza sanitaria

- Il medico competente, ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità, oltre all'effettuazione della visita medica si avvale di esami biologici e strumentali (esami ematochimici, spirometria, elettrocardiogramma, visita oculistica, ecc.) mirati al rischio specifico.
- Il costo degli accertamenti sanitari è a carico del datore di lavoro



La sorveglianza sanitaria

- Ad eccezione delle visite alla cessazione del rapporto di lavoro, in tutti gli altri casi il medico competente esprime il *giudizio di idoneità alla mansione specifica*.
- Il giudizio deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore.



Principali rischi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per legge

- Movimentazione manuale dei carichi
- Lavoro al videoterminale > 20 ore/settimana
- Rumore
- Vibrazioni
- Campi elettromagnetici
- Radiazioni ottiche artificiali
- Agenti chimici pericolosi, con rischio > livello “irrilevante”
- Agenti cancerogeni
- Agenti biologici
- Amianto
- Radiazioni ionizzanti
- Lavoro notturno
- Esposizione a silice cristallina



Giudizio di idoneità

Il giudizio può essere :

- di idoneità
- di idoneità parziale, temporanea o permanente
- di non idoneità temporanea
- di non idoneità permanente

Il giudizio deve essere trasmesso per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore

Avverso il giudizio di idoneità espresso dal medico competente è ammesso ricorso da parte del lavoratore all'organo di vigilanza territorialmente competente.



La sorveglianza sanitaria

A norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria - e quindi delle visite mediche - sussiste, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

Esempio di fattori di rischio presenti in alcune attività

Attività effettuate	Utilizzo videoterminale			Agenti biologici			Movimentazione manuale dei carichi		
	SI	NO	Esposizione giornaliera	SI	NO	Esposizione giornaliera	SI	NO	Esposizione giornaliera
Servizi amministrativi	X		Superiore alle 20 ore/settimana per tutta la durata dello stage		X	Rischio assente	X		Spostamento di faldoni
Servizi socio sanitari OSS		X	Rischio assente	X		Assistenza nella cura e nell'igiene personale dei pazienti	X		Movimentazione di pazienti non autosufficienti



Sorveglianza sanitaria. Quando?

Negli esempi della slide precedente per gli studenti in alternanza scuola-lavoro la sorveglianza sanitaria sarà obbligatoria:

- per chi utilizza il videoterminale per più di 20 ore a settimana (servizi amministrativi)
- per chi è a contatto con agenti biologici e/o effettua MMC (attività socio-sanitaria)



Adempimenti richiesti in caso di infortunio dell'alunno o studente tirocinante

In caso di tirocinio presso un'azienda il soggetto proponente assume i compiti di Datore di lavoro e:

- assicura il tirocinante all'INAIL
- denuncia all'INAIL l'eventuale infortunio del tirocinante
- in caso di infortunio l'azienda ospitante deve «segnalare» il fatto sia all'INAIL che al soggetto proponente



Obblighi del lavoratore e del Datore di lavoro in caso di infortunio

Al verificarsi di un infortunio:

- il lavoratore deve dare subito notizia al proprio Datore di lavoro di qualsiasi incidente anche lieve.
- il Datore di lavoro deve denunciare all'INAIL tutti gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni, entro due giorni dalla data di ricevimento del certificato medico (art.53 del T.U. 1124/65)



La denuncia di infortunio

- La denuncia deve essere presentata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico solamente se la prognosi contenuta supera il terzo giorno successivo all'infortunio.
- A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia di infortunio deve essere trasmessa all'INAIL esclusivamente per via telematica.



La denuncia di infortunio

- Per gli infortuni pronosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, il Datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia di infortunio all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (art. 54 del DPR 1124/65)
- La mancata o tardiva presentazione della denuncia comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.



La formazione sulla sicurezza

- E' in capo al Datore di lavoro l'obbligo di assicurare una formazione sufficiente al lavoratore.
- Nell'ambito della convenzione tra scuola e impresa è necessario stabilire in capo a chi debba ricadere tale formazione



La formazione sulla sicurezza. In capo a chi ?

- Formazione generale in capo alla scuola e quella specifica in capo all'impresa ospitante
- Formazione generale e specifica in capo alla scuola
- Formazione sia generale che specifica in capo all'impresa ospitante
- Resta inteso che la formazione relativa ai rischi specifici dell'azienda ospitante deve essere assolta esclusivamente dall'azienda.



Uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

Si intende per DPI qualsiasi dispositivo destinato ad essere indossato o tenuto dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro

Gli studenti, durante il tirocinio o stage, devono utilizzare i medesimi DPI in dotazione ai dipendenti presso l'azienda ove lo stage è svolto e che esercitano le medesime mansioni.

Esempio di utilizzazione dei DPI in alcune attività

Attività effettuate	Utilizzo DPI		
	SI	NO	
Servizi amministrativi		X	
Servizi socio sanitari OSS	X		Guanti protettivi Camice Mascherina